




Comune di Bologna
Quartiere Santo Stefano



Il Comune
è Bologna

PG N. 279963/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI SITI A BOLOGNA IN VIA SAN LEONARDO 4/A E 18/A E IN VIA SAVENELLA 13, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITÀ.

Art. 1 – AMBITI DI INTERVENTO E FINALITÀ

Il presente Avviso intende corrispondere alle finalità di cui al Programma Obiettivo del Quartiere Santo Stefano per il triennio 2021 – 2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Quartiere PG. n. 514648/2020, relativo ai servizi e agli interventi attraverso azioni di rivitalizzazione di specifiche parti del territorio, valorizzando le associazioni che ne curino la fruibilità ed il decoro e che sviluppino specifiche progettualità come leva per il contrasto del degrado.

Nel Quartiere Santo Stefano s'individua una realtà territoriale, che insiste sulla Via San Leonardo e Savenella e in cui è necessario avviare progetti di presidio di comunità attraverso reti associative.

In tale ambito sono presenti alcuni locali pubblici assegnati al Quartiere Santo Stefano dal Settore Edilizia e Patrimonio:

- Via San Leonardo 4/A
- Via San Leonardo 18/A
- Via Savenella 13

I locali sono tutti situati al piano terra come identificati nelle planimetrie allegate.

Tutti gli spazi sopra indicati saranno assegnati per lo svolgimento dei progetti di comunità finalizzati a progetti:

- a) che prevedano forme di sostegno alle persone svantaggiate, anche sotto forma di beneficenza di tipo alimentare e/o presidi di inclusione sociale attraverso forme di presa in carico di soggetti fragili, anche in collaborazione con i Servizi Sociali di Quartiere;
- b) finalizzati alla diffusione della cultura di buon vicinato e di solidarietà sociale, anche attraverso forme innovative di relazioni sociali;
- c) che prevedano attività di supporto alle fasce deboli della popolazione in collaborazione con i Servizi Sociali, di contrasto agli sprechi tramite la pratica del riuso, di promozione del senso civico e della coesione sociale, anche attraverso pratiche di mediazione condominiale;

Identificativi immobili:

VIA SAN LEONARDO 4/A – pos. inv. C/195 (codice ACER 6072 70 02)

Catasto Terreni: Foglio 190 Particella 341 – Catasto Fabbricati: non accatastato – Sub 7 – Superficie lorda totale: mq. 13,54 – APE non disponibile – VLR speditivo = €. 750,00/anno – Planimetria Allegato 1.

VIA SAN LEONARDO 18/A – pos. inv. C/550 (codice ACER 2230 80-1)

Dati catastali: C.F. Foglio 190 Particella 342 – Sub. 1 - non accatastato

Superficie lorda totale: non pervenuta

Vincoli: Locale appartenente ad edificio sottoposto alle disposizioni D.Lgs. 42/2004 (epoca di costruzione risalente ad oltre 70 anni fa)

Valore locativo annuo = €. 2.930,00/anno – Planimetria Allegato 2.

VIA SAVENELLA 13 – pos. inv. C/561 (codice ACER 2350 70 02)

Catasto Fabbricati: Foglio 202- Particella 230 - sub 15 - categoria A/10 (uffici privati) - rendita €. 2.463,50.

Sup. Lorda = mq. 208,14 - Sup. Lorda ragguagliata = mq. 129,17 - Vincoli: Locale appartenente ad edificio sottoposto alle disposizioni D.Lgs. 42/2004 (epoca di costruzione risalente ad oltre 70 anni fa) - APE non disponibile - VLR speditivo = €. 9.770,00/anno – Planimetria Allegato 3.

Art. 2 – DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO

Il presente Avviso è rivolto ad Associazioni iscritte nell'Elenco delle Libere Forme Associative (LFA) del Comune di Bologna, anche riunite, che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad uno di essi, detto capogruppo.

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente le seguenti due tipologie:

- Associazioni singole;
- Associazioni riunite in raggruppamento.

Si specifica che le associazioni iscritte nell'elenco LFA entro il 31/12/2020 devono aver mantenuto i requisiti di cui all'art. 3 del regolamento sui rapporti con le libere forme associative o.d.g. 187/2005 – http://www.comune.bologna.it/media/files/odg223_allegato_regolamento_lfa_per_iperbole.pdf – e devono aver approvato il rendiconto economico relativo all'esercizio precedente".

In caso di raggruppamento:

Le associazioni riunite devono conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, detta "mandataria", con cui verrà sottoscritta la convenzione; l'iscrizione all'albo comunale delle LFA è obbligatoria per l'Associazione mandataria, mentre è ammessa la partecipazione anche di associazioni non iscritte e/o di comitati.

E' consentita la presentazione di domanda da parte di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti; in tal caso la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le associazioni che vi parteciperanno e contenere l'impegno che, in caso di assegnazione dell'immobile, le stesse associazioni conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del "Regolamento sui rapporti con le libere forme associative" si precisa che non potranno presentare domanda le associazioni LFA che abbiano pendenze economiche, a vario titolo maturate, nei confronti dell'Amministrazione comunale o dei Quartieri, salvo l'esistenza di piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati dall'assegnatario.

Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di partecipazione al presente avviso dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del giorno 05/07/2021

via email a segreteriaqsstefano@comune.bologna.it con le modalità di seguito indicate:

- nell'oggetto dell'email dovrà essere indicato la seguente dicitura: **"Partecipazione all'Avviso pubblico per la concessione di locali siti a Bologna, per la realizzazione di progetti di comunità – anno 2021"**.

In caso di eventuale presentazione di più proposte progettuali da parte della stessa Associazione, dovranno essere inviate email separate, una per ogni progetto, contenenti in allegato tutta la documentazione richiesta.

All'email indirizzata al Direttore del Quartiere Santo Stefano dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

1. **Allegato A** "Domanda di partecipazione" sottoscritta dal soggetto proponente (legale rappresentante) ovvero, in caso di raggruppamento, da quello individuato come capogruppo. Il modulo va compilato in ogni parte, utilizzando un programma di videoscrittura. La richiesta deve essere in bollo da Euro 16,00, se dovuto⁽¹⁾;
2. **Modulo dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo** (se dovuto) sottoscritto dal soggetto proponente (legale rappresentante) ovvero, in caso di più soggetti, da quello individuato come capogruppo. La marca da bollo deve essere applicata nell'apposito spazio del modulo;
3. ultimo rendiconto economico/bilancio approvato;
4. descrizione del progetto/attività che il soggetto intende realizzare nel locale individuato, redatto secondo le modalità indicate dal presente Avviso pubblico, di **massimo 3 facciate A4 fronte/retro**, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o dal legale rappresentante della mandataria in caso di raggruppamento;
5. copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Associazione;
6. relazione ovvero curriculum sintetico, massimo di una pagina, delle attività svolte dall'associazione o altro soggetto;
7. lettera di intenti comprovante le collaborazioni con altre Associazioni, previste nel caso dell'Associazione che si presenta singolarmente.

Le lettere di intenti, firmate dal legale rappresentante del soggetto che collabora, dovranno contenere, oltre alla dichiarazione di adesione al progetto, anche l'elenco delle attività/dei progetti per i quali si intende collaborare.

1 A riguardo si osserva che nella mancata operatività del registro del terzo settore, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017 per gli enti del terzo settore, trova applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 stesso a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, delle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Sono vigenti inoltre le esenzioni previste dal DPR 642/1972 ed in particolare per quanto qui rileva sono esenti dall'imposta di bollo:

- gli atti e di documenti posti in essere dalle amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni e loro consorzi ed associazioni nonché le comunità montane sempre che vengano tra loro scambiate (DPR 642/1972);

- gli atti, documenti, istanze, contratti, [...] poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'apposito registro dell'agenzia delle entrate e, in quanto onlus di diritto, da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato nonché da cooperative sociali che rispettino la normativa della L. 381/91 (ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B del DPR 642/1972 e degli artt. 6 e 8 della L. 11.08.1991 n. 266);

- gli atti, documenti, istanze, contratti, [...] poste in essere o richiesti da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B del DPR 642/1972, modificato dall'art. 90 comma 6 della L. 27.12.2002 n. 289, dall'art. 15 comma 646 della L. 145/2018).

Per la partecipazione al presente avviso è inoltre **richiesto obbligatoriamente un sopralluogo** che si potrà svolgere previo invio di email alla casella di posta elettronica: ufficioretisantostefano@comune.bologna.it specificando nell'oggetto l'immobile di interesse.

Art. 4 – MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

I partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, di cui all'Allegato A, la descrizione del progetto/attività, di **massimo 3 facciate A4 fronte/retro**, specificando in particolare:

1. finalità del progetto/attività;
2. indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto (fasce di popolazione, caratteristiche, ecc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;
3. descrizione del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività, con specificazione delle modalità di svolgimento, della durata, dei costi, nonché con l'indicazione dei luoghi e dei periodi di realizzazione;
4. la descrizione dell'eventuale partenariato e/o eventuali prospettive di collaborazione o sinergie sviluppate con altre realtà locali o cittadine, anche in riferimento all'utilizzo condiviso dei locali;
5. gli obiettivi e le finalità del progetto con la formulazione del piano triennale delle attività da realizzare all'interno delle unità immobiliari;
6. l'indicazione delle modalità di apertura degli spazi con la distribuzione delle attività nelle diverse fasce orarie giornaliere e nei singoli locali di riferimento;
7. l'indicazione delle risorse umane che saranno impiegate per la realizzazione del progetto, l'indicazione dei finanziamenti propri, provenienti da terzi o da sponsor per la gestione del progetto;
8. l'indicazione delle modalità di coinvolgimento del territorio e delle ricadute attese sul Quartiere;
9. i progetti già realizzati di contenuto analogo a quelli del presente Avviso nonché gli eventuali contributi già ricevuti negli ultimi 2 anni dall'Amministrazione.

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

I progetti/attività saranno valutati previa verifica dei requisiti richiesti, dalla Commissione Tecnica appositamente nominata e presieduta dal Direttore del Quartiere Santo Stefano, come previsto dall'art. 44 dello Statuto comunale.

I progetti/attività verranno valutati secondo i seguenti criteri:

	Criteri	Punteggio
1	Qualità del progetto: sostenibilità, fattibilità, innovatività, appropriatezza al contesto, inclusione delle fasce deboli e delle fragilità, figure professionali coinvolte	Fino a 70 punti
2	gestione del progetto in co-progettazione e collaborazione con il Quartiere e gli altri soggetti e reti presenti sul territorio, precedenti progetti	Fino a 20 punti
3	ampiezza delle attività offerte alla popolazione ed in particolare alle fasce deboli, orari di apertura degli spazi e sostenibilità economica del progetto	Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.

I progetti dovranno ottenere un **punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti**.

Al termine della valutazione dei progetti presentati sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto. L'immobile sarà assegnato al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 60 punti che costituisce la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi l'assegnazione. A procedura ultimata verranno pubblicati gli esiti della valutazione, a valersi in qualità di notifica ai partecipanti.

Art. 6 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE

La durata dell'assegnazione dell'immobile è stabilita in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione della convenzione, rinnovabili con atto espresso, per una sola volta per un anno. Resta salvo quanto disposto dal successivo Art. 11.

Alla scadenza, i locali saranno restituiti alla piena disponibilità del Comune, liberi e sgomberi da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Resta salvo quanto disposto dal successivo articolo.

Art. 7 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) del Regolamento Comunale sui rapporti con le L.F.A., il valore locativo da corrispondere all'Amministrazione potrà subire un abbattimento fino al 100% in ragione dei contenuti del progetto (attività dall'elevato valore sociale, culturale), dell'entità/volume di attività organizzate con accesso gratuito.

In ogni caso le utenze saranno a carico dell'associazione così come le eventuali spese per le autorizzazioni e le imposte dovute (TARI, imposta di registro ecc.).

La percentuale di abbattimento sarà calcolata in funzione del punteggio attribuito alla proposta progettuale.

Art. 8 – ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Saranno a carico degli assegnatari, secondo i criteri definiti:

- a) il pagamento del canone e delle eventuali spese condominiali;
- b) tutte le utenze (acqua, luce, riscaldamento, utenze telefoniche e telematiche) e conseguentemente tutti i rapporti per la gestione delle utenze stesse e la TA.RI., nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza dell'assegnazione;
- c) l'attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) la rendicontazione annuale economica e sociale dell'attività;
- e) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- f) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nei locali;
- g) l'apertura e la chiusura dei locali relativamente all'esecuzione del progetto, nonché custodia dei locali, delle attrezzature e dei beni mobili ivi presenti;
- h) la manutenzione ordinaria dei locali e la pulizia. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- i) la redazione di un idoneo piano di evacuazione nel rispetto del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- l) la realizzazione di periodiche prove di evacuazione.

Gli assegnatari dovranno:

- utilizzare il bene assegnato con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, salvo che per lo svolgimento delle attività da realizzare, previa autorizzazione del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- presentare annualmente al Quartiere una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione;
- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
 - l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
 - le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

L'utilizzo del logo del Quartiere Santo Stefano deve essere richiesto e autorizzato dal Quartiere, per ogni iniziativa d'interesse per il territorio e la comunità.

Art. 9 – ONERI DEL COMUNE DI BOLOGNA

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ/COPERTURE ASSICURATIVE

Gli assegnatari esonerano espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso e a tal fine dovranno stipulare assicurazione R.C.T. (a copertura di eventuali danni arrecati a terzi) con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 ed eventuali altre tipologie di assicurazioni.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Gli assegnatari esonerano altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere Santo Stefano al momento della sottoscrizione della convenzione.

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione l'assegnatario dovrà versare una somma pari a tre mensilità del canone corrisposto, in contanti o tramite presentazione di polizza fideiussoria, a titolo di **deposito cauzionale infruttifero** a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella convenzione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 11 – CAUSE DI RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere Santo Stefano si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 8.

Dopo un anno dall'affidamento, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento LFA, valuterà se il beneficiario stia adempiendo correttamente agli impegni presi oppure se rientri nelle condizioni che determinano la decadenza dall'assegnazione.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 13 – INFORMAZIONI

Copia del presente Avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- a) l'Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo: <http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf>;
- b) la sede dell'URP del Quartiere Santo Stefano, Via Santo Stefano n. 119;
- c) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere Santo Stefano: <http://www.comune.bologna.it/quartieresantostefano/>.

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente Avviso è possibile rivolgersi al Quartiere Santo Stefano facendo riferimento all'U.O. Reti e Lavoro di Comunità Santo Stefano all'indirizzo e-mail ufficioretisantostefano@comune.bologna.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/07/2021.

Si comunica che eventuali chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici.

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 14 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente Avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Si comunica che il Responsabile Unico Procedimento è il Direttore del Quartiere Santo Stefano e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'Avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Bologna, 17/06/2021

Il Direttore del Quartiere Santo Stefano
Dott.ssa Katiuscia Garifo

Allegati all'avviso pubblico:

- **Allegato A:** Domanda di partecipazione
- **Allegato B:** Modulo progetto
- **Allegato C:** Modulo di rendicontazione
- Modulo Dichiarazione Assolvimento Bollo

PLANIMETRIE:

- Via San Leonardo 4/A
- Via San Leonardo 18/A
- Via Savenella 13